

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE**

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. xxxx promossa da:

(omissis)

(omissis)

con il patrocinio dell'Avv. (omissis) con Studio in (omissis), Indirizzo Telematico

ATTORI

contro

BANCA(già BANCA SPA)

Con il patrocinio dell'Avv. (omissis), con Studio (omissis)

- Indirizzo telematico-

CONVENUTA

OGGETTO: rapporti bancari

Conclusioni:

All'udienza del 20 maggio 2021 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori (omissis) e (omissis) hanno convenuto in giudizio la **BANCA Soc. Coop – oggi BANCA-** al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: (i) in via principale, accertare e dichiarare per i motivi e le ragioni in narrativa l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle spese, delle clausole che violano la disciplina introdotta con la L. 1996/108 in riferimento al contratto di mu-tuo sottoscritto dalle parti con atto a rogito Notaio Dott. (omissis) del 16.03.2006 rep. xxx – racc. xxx;

(ii) in via principale: accertare e dichiarare che la **BANCA soc. coop.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha addebitato e/o trattenuto senza alcun valido titolo agli attori la somma non dovuta di euro 38.514,55 ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa, da parte dell'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni ed i motivi in narrativa, e, per l'effetto, rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in narrativa, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dagli attori per il rapporto intercorso con la banca convenuta e condannando la BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della suddetta somma pari ad euro 38.514,55 ovvero della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa, da parte dell'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione.

(iii) ancora nel merito: condannare la **BANCA SPA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori per le ragioni ed i motivi in narrativa nella misura che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa o a seguito di consulenza di ufficio, da parte dell'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

Parte attrice, nell'atto introduttivo ha esposto

1. di aver stipulato, in data 16.03.2006, con **BANCA 1 spa** (successivamente **BANCA spa** un contratto di mutuo ipotecario di euro 190.000,00;
2. di avere sempre regolarmente corrisposto le rate del mutuo secondo le indicazioni contrattuali;
3. di aver successivamente conferito incarico a un perito - (omissis)- per sottoporre il contratto ad analisi econometrica;
4. detto professionista avrebbe appurato che il tasso 96/2022 superiore al tasso soglia usura vigente per la classe di operazioni di riferimento;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

5. secondo i calcoli resi dal perito di parte, essi risultavano creditori dell'Istituto di credito dell'importo di Euro 38.514,55, oltre agli interessi legali pari ad Euro 5.878,94;

6. di aver avviato procedimento di mediazione concluso con esito negativo stante la mancata adesione della banca.

Parte convenuta, ritualmente costituita ha contestato la domanda avversa per genericità ed infondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'azione proposta perché esplorativa. Voglia in ogni caso, nel merito ed in via principale, rigettare le domande proposte contro **BANCA** con il presente giudizio perché infondate in fatto ed in diritto. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc primo comma, quantificati nella misura di € 30.000,00 ovvero in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, determinata eventualmente anche in via equitativa e/o alla somma prevista dall'art. 96 cpc 3^o comma. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CNPA”

All'udienza di trattazione, su richiesta delle parti sono state assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e produzione documentale.

In esito all'assunzione dei mezzi di prova è stata disposta CTU econometrica, richiesta dagli attori al fine di accertare quanto emerso nella perizia di parte.

Successivamente al deposito della CTU la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione all'udienza del All'udienza del 20 maggio 2021 tenuta a trattazione scritta.

Il Giudice, esaminata la documentazione in atti, letta la Relazione resa dal CTU, ritiene infondata ed insuscettibile di accoglimento la domanda attorea per le motivazioni che seguono:

Premesso che anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usura degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell'usura attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.

Nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c..

L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020).

Nel caso che ci occupa gli attori non hanno prodotto i Decreti Ministeriali di riferimento,, , la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., 29 aprile 2009 n. 9941) ha posto in evidenza che “la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, ragion per cui l'onere di allegazione gravante sulla parte che deduca l'applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti appena citati”.

La CTU ha infatti precisato che la documentazione in atti, carente di un estratto conto aggiornato del rapporto di mutuo, non ha consentito di determinare il saldo alla data di notifica dell'atto di citazione e che il contratto riporta una annotazione “a penna” indicante l'estinzione del rapporto in data 29/3/2009. In merito agli accertamenti finalizzati a rilevare se siano stati convenuti interessi usurari, avvalendosi all'uopo dei criteri e formule previste dalle Istruzioni di Banca d'Italia il CTU ha così concluso:

“Dal raffronto tra il TEG convenuto, pari al 4,80%, e il tasso soglia di riferimento (5,775%) è emerso che in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo non sono stati convenuti interessi usurari: (TEG: 4,80%; Tasso Soglia 5,775%);

Dal raffronto tra il tasso di mora convenuto e i tassi soglia di riferimento è emerso che in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo non è stato pattuito un tasso di mora usurario...”

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Le conclusioni rese dal CTU debbono ritenersi corrette atteso che nessuna osservazione alla bozza di lavoro peritale è stata trasmessa dai consulenti delle parti.

Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale di parte convenuta si osserva che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 93, 3° co. c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma "esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate..." (in tal senso Cass. S.U. 20 aprile 2018 n.9912).

Nel caso di specie l'assenza di mala fede è data dal fatto di avere, gli attori, attivato prima del giudizio la mediazione (peraltro conclusa per la mancata adesione della convenuta).

Altro elemento di assenza di colpa grave è dato dalla perizia econometrica depositata dagli attori nella quale il Professionista di turno ha espresso il diritto degli attori ad ottenere la restituzione degli interessi prestatati in ragione della rilevata applicazione di interessi usurari.

Avuto riguardo alle questioni trattate - tuttora oggetto di copioso contenzioso materia- non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria della convenuta deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte convenuta come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014 e con adozione dei parametri medi ivi previsti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

T' Respinge la domanda proposta dagli attori in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.

T' Condanna (omissis) e (omissis) al pagamento, a favore di **BANCA** delle spese processuali di questo giudizio, liquidate in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge.

T' Pone definitivamente a carico dei soccombenti le spese necessarie per la CTU. Così è deciso.

Roma, 6 giugno 2022

Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)